

## DAL POF AL PIANO PERSONALIZZATO: PROGRAMMI, PROGRAMMAZIONE, PROGETTO, CURRICOLO

La programmazione scolastica fino agli anni settanta del secolo scorso non era pratica abituale né concezione diffusa tra gli insegnanti, si può dire che fino agli anni settanta la programmazione non rientrava nella tradizione didattica italiana, merita anche segnalare che ancora ora nella scuola secondaria superiore si possono trovare lacune nella realizzazione delle programmazioni di classe. Tra i tanti modi in cui si può affrontare la trattazione dell'argomento proposto qui si seguirà un percorso non solo tecnico ma anche storico-legislativo.

Dall'anno scolastico 1971/72 vennero gradualmente sospese le classi differenziali nella scuola media e si iniziò la sperimentazione degli allievi portatori di handicap nelle classi normali, la "Commissione Falcucci", così ricordata dal nome del Ministro che la propose, incaricata di studiare il problema dell'inserimento elaborò un documento nel quale, tra l'altro, si sottolineava **la necessità della revisione del concetto tradizionale di programma, da sostituire con la definizione di una attenta programmazione** in vista del raggiungimento di obiettivi differenziati. Con la L.517 dell'agosto del 1977 si inseriscono definitivamente gli allievi portatori di H. nelle classi normali e si autorizzano le scuole (artr.7) a realizzare **"la programmazione educativa e didattica può comprendere attività di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"**. ...."le attività si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore".

Si comprende quindi come dall'inserimento dell'allievo portatore di H. siano state introdotta nella scuola l'innovazione della programmazione didattica finalizzata all'individualizzazione dell'insegnamento con il superamento del tradizionale orario scolastico fisso settimanale unito alla possibilità di formare gruppi di studenti provenienti dalla stessa e/o da diverse classi ai quali far seguire lezioni e/o attività diversificate. **La cultura della programmazione** così introdotta alla scuola elementare e media ha consentito ai docenti di **superare il concetto di programma.**, fino allora vigente a livello anche di consuetudine del concetto.

**Il programma cessa di essere un'elencazione di contenuti prescrittivi calati dall'alto ed al quale l'insegnante è tenuto a dare svolgimento, in tal modo si supera il concetto TOP-DOWN dell'astrattezza e generalità del programma genericamente concepito e valido per ogni classe della nazione per avvicinarsi al concetto principe della programmazione che è quello dell'adattamento DOWN-UP al programma, si parte dalla situazione reale degli allievi e della classe e per loro si declinano gli obiettivi che si devono raggiungere con il rispetto dei ritmi di apprendimento e delle potenzialità di ciascuno.**

(DM 9 febbraio 1979) Con l'introduzione dei nuovi programmi della scuola media che cessano di avere carattere prescrittivo si danno indicazioni sugli obiettivi da raggiungere e sulla possibile flessibilità nella scelta dei contenuti, ma soprattutto nella lunga premessa metodologico didattica si forniscono esatte indicazioni in ordine alla programmazione: si riportano alcuni passi: *"Ai programmi di tutte le discipline devono riferirsi il Consiglio di classe ed i singoli docenti, per impostare concretamente ed in relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, i piani didattici, secondo il criterio della programmazione curricolare" .....*"In tutte le fasi sia di impostazione ed attuazione sia di verifica periodica della programmazione; sono incluse tutte le attività educative da realizzare nel corso dell'anno scolastico, comprese le attività di sostegno e le attività di integrazione; sono indicati tempi specifici di svolgimento per l'attività programmata; sono previste periodiche verifiche collegiali del suo andamento complessivo, per opportuni conseguenti adempimenti didattici e organizzativi" si danno le seguenti esatte indicazioni sulle **fasi della programmazione**: "Questa impostazione postula un progetto educativo didattico che comprende organicamente i seguenti momenti:

- a) **Individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza degli alunni;**
- b) **Definizione degli obiettivi finali, intermedi ed immediati che riguardano l'area cognitiva, l'area non cognitiva e le loro interazioni;**
- c) **Organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti;**
- d) **Individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati;**
- e) **Sistematica osservazione dei processi di apprendimento;**

- f) Processo valutativo essenzialmente finalizzato sia agli adeguati interventi culturali ed educativi sia alla costante verifica dell'azione didattica programmata;
- g) Continue verifiche del processo didattico, che informino sui risultati raggiunti e servano da guida agli interventi successivi.

Nei successivi programmi della scuola elementare del 1985 le indicazioni relative alla programmazione educativa e didattica maggiormente si consolidano e si giunge alla formulazione del "concetto dell'equivalenza dei percorsi fissato il punto di arrivo" infatti nella: III parte programma e programmazione si legge "la programmazione, nel quadro della prescrittività delle mete indicate dal programma, delinea i percorsi e le procedure più idonee per lo svolgimento dell'insegnamento, tenendo comunque conto che i risultati debbono essere equivalenti qualunque sia l'itinerario metodologico scelto". Merita qui sottolineare come il concetto espresso sia alla base della odierna formulazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del del primo ciclo di istruzione, infatti si fornisce in modo esatto il punto d'arrivo lasciando liberi nelle scelte metodologiche. (recente esempio è rinvenibile nella Legge Delega 53/2003 nota come "Riforma Moratti", ove si fa riferimento ai profili professionali e culturali dello studente al termine del ciclo di studi primario e secondario).

La programmazione nella scuola dell'autonomia: dagli anni 70 in poi inizia un dibattito politico volto a migliorare l'organizzazione e l'erogazione dei servizi della Pubblica amministrazione attraverso il decentramento per meglio soddisfare le esigenze del cittadino là dove si trova. Con la **Legge 15 marzo 1997 n. 59** (conosciuta come Legge Bassanini sull'autonomia) si iniziano profonde riforme in particolare **l'art. 21 attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia (didattica ed organizzativa) e personalità giuridica previo ridimensionamento della rete scolastica e delle singole istituzioni** (DPR 18 giugno 1998 n. 233).

Fase di sperimentazione del **P.O.F.**: molte scuole intrapresero la strada della programmazione didattica-educativa-organizzativa di istituto volta a sperimentare il **P.O.F.** in attesa che si giungesse al **Regolamento sull'autonomia** (DPR 8 marzo 1999 n.275) che norma **l'autonomia: didattica e organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo** definendo il P.O.F. (art. 3) e le norme per la definizione dei curricoli (art. 8). L'autonomia scolastica ha trovato **riconoscimento costituzionale** nella revisione del Titolo V° della Costituzione: Legge 18 ottobre 2001 n. 3.

Con la definizione e l'obbligo di redazione del Piano dell'Offerta Formativa **la programmazione scolastica entra a titolo pieno e definitivo nella pratica di tutti gli ordini e gradi della scuola Italiana Statale e Paritaria** come elemento essenziale per la realizzazione dell'Istituto dell'Autonomia.

## **Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**

### **Art. 3 Piano dell'offerta formativa**

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è **coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi** determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e **riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.** Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di **gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.**
3. Il Piano dell'offerta formativa è **elaborato dal collegio dei docenti** sulla base **degli indirizzi generali** per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione **definiti dal consiglio di circolo o di istituto**, tenuto conto delle **proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori** e, per le **scuole secondarie superiori, degli studenti.** Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è **reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.**

## **QUALI OCASIONI SI FLESSIBILITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE CONSENTE L'AUTONOMIA?**

I docenti devono conoscere la risposta per sapere che possono o non possono progettare e realizzare, per questo motivo si riportano di seguito alcuni articoli del REGOLAMENTO

### **Art. 4 Autonomia didattica**

1. **Le istituzioni scolastiche**, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, **a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni**, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche **possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune** e tra l'altro:

- a) **l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;**
- b) **la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;**
- c) **l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;**
- d) **l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;**
- e) **l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.**

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica **possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività** nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. **Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale**, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. **Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.**

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. **I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8** e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

### **Art. 5 Autonomia organizzativa**

1. **Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio**, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli **adattamenti del calendario scolastico** sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, **anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.**

4. In ciascuna istituzione scolastica **le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.**

#### **Art. 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo**

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e **curando tra l'altro:**

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;**
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;**
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;**
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;**
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;**
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;**
- g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.**

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le **istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni** attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

#### **Art. 7 Reti di scuole**

1. **Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.**

2. **L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;** di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. **L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti,** che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. **Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:**

- a) la ricerca didattica e la sperimentazione;**
- b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;**
- c) la formazione in servizio del personale scolastico;**
- d) l'orientamento scolastico e professionale.**

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

### **CAPO III CURRICOLO NELL'AUTONOMIA**

#### **Art. 8 Definizione dei curricoli**

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) **gli obiettivi generali del processo formativo;**
- b) **gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;**
- c) **le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;**
- d) **l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;**
- e) **i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;**
- f) **gli standard relativi alla qualità del servizio;**
- g) **gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;**
- h) **i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.**

2. **Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte.** Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. **Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale,** nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. **La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate,** della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. **Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.**

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di **nuove scelte curriculari o la variazione di scelte** già effettuate deve **tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie** in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

#### **Art. 9 Ampliamento dell'offerta formativa**

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, **realizzano ampliamenti dell'offerta formativa** che tengano conto delle **esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.** I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. **I curricoli** determinati a norma dell'articolo 8 **possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative,** che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano **sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.**

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni

scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

#### **Art. 10 Verifiche e modelli di certificazione**

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

#### **Art. 11 Iniziative finalizzate all'innovazione**

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

## **L'IDENTITÀ DELLA SCUOLA** (materiale ricavato dal sito del MIUR [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it))

L'integrazione dei vari progetti e la coerenza delle diverse iniziative esprimono l'identità della scuola. Per chiarire e sottolineare i caratteri di tale identità, la scuola può dare un nome al proprio POF un titolo che sintetizzi ed esprima la vocazione specifica dell'istituto. La scuola che ha instaurato un significativo rapporto con il territorio può magari puntare a un titolo che sottolinei la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; quella che ha avviato una concreta interazione con la realtà rurale, può trovare un nome che recuperi il lavoro e l'economia contadini. Si tratta di semplici esempi, due tra i tanti possibili, nei quali viene delineato un modello di integrazione dell'offerta formativa che nasce dall'identità effettiva della singola scuola, dalle propensioni dei suoi docenti e dalle tradizioni che coltiva.

Sono questi elementi - e non astratti parametri studiati a tavolino e sganciati dalla concreta realtà dell'istituto - a determinare:

- ◆ i criteri per selezionare i progetti da inserire nel **POF** privilegiandone alcuni e scartandone altri, al fine di rispondere ai bisogni della comunità scolastica e di creare le condizioni per "garantire" il successo formativo;
- ◆ la linea di coerenza, il filo rosso capace di legare tutti i progetti.

### **La coerenza del Piano e una possibile mappa di categorie**

L'esigenza di progettare un **POF** deriva oggi alle scuole dalle nuove funzioni che l'autonomia scolastica ha attribuito loro in merito alla determinazione di alcune "quote" del curriculum e all'uso degli strumenti di flessibilità su tutte le "quote" del medesimo curriculum.

Progettare l'offerta significa prendere atto in primo luogo dei bisogni formativi del territorio e, in secondo luogo, tener conto delle condizioni di erogazione del servizio e delle risorse umane e finanziarie disponibili. Il **POF** potrebbe essere costituito da tre parti:

- ◆ una centrata sulla costruzione dei curricoli
- ◆ una dedicata al relativo programma delle attività finanziarie
- ◆ una riservata alla esposizione dei criteri di organizzazione ed erogazione del servizio.

In tal modo, in un unico documento la scuola avrebbe il POF, il "Programma annuale" della gestione finanziaria previsto dall'attuale regolamento di contabilità e la Carta dei servizi.

Il **POF**, poiché descrive l'intera realtà della scuola, si presenta con una complessa articolazione. Ciò non vuol dire che sia difficile da formulare. È sufficiente organizzare in categorie le varie attività. Non esiste un modello unico di **POF**. Questo risponde infatti, all'identità e alle modalità stesse di progettazione di ciascuna scuola. È possibile tuttavia ipotizzare una mappa delle categorie che il **POF** può contenere.

<b>Condizioni generali di svolgimento del servizio scolastico</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• strutture, servizi e regole</li><li>• regole e statuti della scuola: diritti, doveri e forme di partecipazione</li><li>• orari di apertura</li><li>• strutture e servizi che gli Enti locali o altri mettono a disposizione della scuola</li><li>• collegamenti e rapporti con il tessuto urbano</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Corsi di studio attivati:</li><li>• corsi tradizionali</li><li>• corsi sperimentali</li><li>• orario obbligatorio annuale</li><li>• discipline della quota nazionale del curriculum</li><li>• competenze possedute al termine dei corsi (profili in uscita)</li></ul>
<b>Curricoli, cioè i percorsi effettivamente costruiti dalla singola istituzione scolastica, personalizzabili attraverso l'uso degli strumenti di flessibilità</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• discipline e attività della quota di curriculum riservata alla scuola (solo quando sarà stato attuato quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento)</li><li>• compensazioni tra le discipline</li><li>• possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie</li><li>• discipline e attività aggiuntive</li><li>• ricerca e sperimentazione</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità e criteri di valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti</li> <li>• azioni di <ul style="list-style-type: none"> <li>- accoglienza</li> <li>- continuità</li> <li>- orientamento, ri-orientamento (passerelle)</li> <li>- sostegno e recupero</li> <li>- promozione delle eccellenze</li> </ul> </li> <li>• tempi <ul style="list-style-type: none"> <li>- adattamenti del calendario scolastico</li> <li>- articolazione dell'orario complessivo annuale di ciascuna disciplina e attività</li> <li>- uso della quota del 15% del monte ore annuale per eventuali compensazioni tra le discipline</li> <li>- modalità di raccordo tra i tempi dell'insegnamento e i ritmi di apprendimento degli alunni</li> </ul> </li> <li>• luoghi <ul style="list-style-type: none"> <li>- aule</li> <li>- laboratori</li> <li>- palestre</li> <li>- luoghi esterni (teatri, università, parchi, mete di viaggi d'istruzione)</li> </ul> </li> <li>• gruppi <ul style="list-style-type: none"> <li>- classi</li> <li>- gruppi flessibili di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi</li> <li>- gruppi di alunni che frequentano discipline e attività opzionali</li> <li>- gruppi di alunni che frequentano discipline e attività aggiuntive</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Rapporti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accordi di rete con altre scuole (a partire dal 1° settembre 2000 è possibile lo scambio dei docenti che abbiano uno stato giuridico omogeneo)</li> <li>• rapporti con il territorio</li> </ul>
<p><b>Risorse umane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di impiego dei docenti e del personale ATA</li> <li>• modalità di organizzazione dell'istituto</li> </ul>
<p><b>Risorse finanziarie sintetizzate in un "programma" contenente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza</li> <li>• gli stanziamenti di spesa aggregati <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale</li> <li>- per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge</li> <li>- per le spese di investimento</li> <li>- per i singoli progetti da realizzare</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Criteri per il monitoraggio, la valutazione degli esiti, le conseguenti azioni correttive.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicatori e parametri riferiti all'intero piano e ai singoli progetti</li> <li>• componenti coinvolte</li> <li>• eventuali osservatori esterni</li> <li>• tempi</li> <li>• azioni correttive</li> <li>• strumenti di documentazione</li> </ul>
<p><b>Schede illustrative finanziarie dei singoli progetti concepiti come espressione coerente dell'identità della scuola nelle quali siano riportati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fonte di finanziamento</li> <li>• l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata</li> <li>• i beni e i servizi da acquistare</li> <li>• la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione</li> <li>• le quote di spesa eventualmente attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto</li> </ul>

Nella pianificazione dell'offerta formativa il gruppo di progettazione deve poi curare con particolare attenzione:

- la **realizzabilità**: il POF non deve essere un cassetto pieno di sogni destinato a "impressionare" il pubblico dei potenziali utenti, ma un'organica sintesi di ciò che ciascuna istituzione scolastica può coerentemente e realisticamente fare;
- la **verificabilità**: il POF deve contenere gli elementi (indicatori di successo generali e dei singoli progetti, metodi di monitoraggio ecc.) che consentano la verifica dei risultati;

- la flessibilità: il **POF** deve descrivere le procedure utilizzate perché siano possibili modifiche in caso di esiti negativi anche parziali;
- la **stabilità**: il **POF** deve avere una dimensione pluriennale per dare agli utenti e al territorio una prospettiva formativa certa, fondata su indicatori solidi e non su esigenze di breve respiro o addirittura su mode;
- la condivisione: il POF deve essere il frutto di una piena condivisione delle varie componenti della scuola o almeno di una negoziazione degli eventuali punti di contrasto;
- la **comunicabilità**: il POF deve poter essere comunicato a tutti i soggetti interessati. Rispetto a una più ampia stesura utile per le componenti interne della scuola, se ne può prevedere una versione ridotta destinata ai soggetti attivi nel territorio (Enti locali, agenzie formative tra cui in primo luogo le altre scuole, associazioni professionali e disciplinari etc.) e alla "utenza potenziale";
- la **chiarezza**: il **POF** deve essere semplice e quindi facilmente comprensibile da studenti, genitori e dai "non addetti ai lavori in genere".
- La flessibilità : il POF deve in caso di variazione di situazioni di contesto poter essere adattato di anno attraverso l'intefrazione con la programmazione annuale